

IL TAR DI PALERMO SU UN CASO ALLA MATURITÀ: VA PROVATA LA PALESE INATTENDIBILITÀ DEL GIUDIZIO

I genitori non possono pretendere il 10 per il loro figliolo E in sede di esame non regge il confronto con altri studenti

DI GIUSEPPE MANTICA*

Gli esiti degli esami finali delle scuole sono personalizzati e sostanzialmente differenziati in relazione ad ogni singolo alunno: niente confronti con i compagni di classe. Sulla base di questa principale considerazione il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso dei genitori di un alunno delle scuole medie che pretendevano di far cambiare l'esito finale del ragazzo in eccellente (10decimi), rispetto all'ottimo (9decimi) che era stato assegnato in sede di licenza.

La decisione è stata presa nella camera di consiglio del 12 gennaio 2018 e pubblicata il 26 successivo con il n. 223/2018. In una scuola media di Canicatti l'alunno era stato ammesso con il voto complessivo di nove/decimi agli esami conclusivi ed aveva, poi, ottenuto 10 in italiano, 10 in matematica, 8 in francese, 8 in inglese, e 9 nel colloquio pluridisciplinare: la sommatoria di queste votazioni aveva portato a un definitivo voto finale di nove decimi.

Per sommatoria in questi casi deve intendersi non una vera e propria operazione aritmetica, come può essere la media matematica, ma una valutazione complessiva e personale della commissione di esame riguardante l'alunno. La doglianza dei genitori puntava il dito su di un supposto difetto di istruttoria, su un difetto di motivazione e sulla disparità di trattamento con altri alunni; tuttavia il tribunale amministrativo siciliano non era di questa opinione ed aveva già rigettato l'istanza cautelare con l'ordinanza n. 74072014, così come adesso ha respinto la pretesa di merito, così definitivamente condannando i genitori anche alle spese di causa da rifondere alla amministrazione scolastica (difesa dall'Avvocatura di stato).

Le lagnanze sul difetto di istruttoria e di motivazione non sono state condivise in quanto i giudizi delle singole materie erano stati enunciati e riportati analiticamente da ragioni fondanti, e inoltre che nelle lingue straniere, dove l'alunno aveva riportato le votazioni più basse (o meno alte), la valutazione si riferiva ad un elaborato «per lo

più» corretto e non totalmente corretto. La pretesa censura di disparità di trattamento, in rapporto ad altri alunni, dedotta dai genitori ricorrenti è stata disapprovata dal Tar nella valutazione che in sede di esame finale o esame di Stato il giudizio è strettamente personalizzato sull'alunno.

La ratio della decisione consiste nel fatto che la scuola quando valuta la preparazione degli alunni deve aver bene presente che sono discenti, e in quanto tali che alle persone non si applicano le scienze esatte, ossia quelle procedure che conducono ad un risultato certo ed univoco, come invece può essere l'altezza del candidato o il grado alcolico di una sostanza assunta.

La commissione formula un giudizio tecnico con un fisiologico margine di opinabilità, che per sconfessare il quale non è sufficiente lamentare una mera non condivisibilità del giudizio, ma è necessario, ove ricorra il caso, dimostrare, rilevandolo da fatti e verbali, una palese inattendibilità.

***avvocato cassazionista**

—© Riproduzione riservata—

